

PROVINCIA DI LUCCA

STATUTO

Testo coordinato Delibere Consiglio Provinciale n. 40 del 29/3/2000 e 55 del 7/4/2000 dopo la decisione del Comitato Regionale di Controllo n. 40 e 41 del 18/5/2000

Modificato con delibere Consiglio Provinciale n. 2 del 9 gennaio 2003, n. 48 del 15 aprile 2003, n. 83 del 26 maggio 2005, n. 172 del 22 settembre 2005 e **n. 134 del 4 settembre 2008.**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Identificazione

Art. 1

La Provincia di Lucca

1. La Provincia di Lucca rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo nell'ambito dei principi fissati dalla Carta Costituzionale e dalla disciplina legislativa nazionale e regionale.

Art. 2

Territorio

1. La provincia di Lucca comprende i territori dei Comuni di:
Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Forte dei Marmi, Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Porcari, S.Romano Garfagnana, Seravezza, Sillano, Stazzema, Vagli Sotto, Vergemoli, Viareggio, Villa Basilica, Villa Collemandina.
2. La provincia ha per capoluogo la città di Lucca.
3. La Provincia promuove la tutela della identità culturale del territorio provinciale e delle sue parti, espressa attraverso le sue componenti storiche, e opera per la valorizzazione delle risorse in esso contenute, tenendo conto delle vocazioni dei singoli sistemi territoriali.

Art. 3
Stemma, Gonfalone e Bandiera

1. Lo Stemma è formato da una corona di alloro che inquadra la pantera maculata rampante, nel fondo azzurro del sannitico, timbrato da corona dorata marchionale con pietre a colori (rubino ed ametista alternantisi).
2. Il Gonfalone ha due prospetti.
3. Il principale (recto) in seta azzurra circondato da due fregi d'oro, reca in grande lo Stemma della Provincia. Nella parte inferiore è ricamato in campo bianco-avorio un festone di ramoscelli d'olivo alternantisi con torselli di seta alla lucchese. La parte inferiore termina con un motivo ornamentale in campo azzurro costituito da palme stilizzate che riproducono il fregio superiore. Reca in alto la legenda "Provincia di Lucca" in oro su seta bianco-avorio.
4. L'altro prospetto (verso) in seta bianco-avorio, partito verticalmente da festoni di spighe di grano stilizzato, reca gli stemmi delle sei città della Provincia (Barga, Camaiore, Castelnuovo Garfagnana, Lucca, Pietrasanta, Viareggio). La parte inferiore termina con un fregio a disegno geometrico alternato di rombi. Il tutto inquadrate dai medesimi fregi decorativi del recto.
5. Il Gonfalone è sostenuto, con asta trasversa, da un'asta metallica recante alla sommità una punta di lancia.
6. La Bandiera, recante al centro lo Stemma, consiste in un drappo azzurro innalzato sull'asta per il lato minore.

Art. 4
Competenze

1. La Provincia svolge le proprie funzioni di interesse provinciale, riguardanti singoli comuni, realtà sovracomunali o l'intero territorio provinciale nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 4, del D.Lgs. 267/2000, le circolari emanate da altre Autorità non sono vincolanti per l'Amministrazione Provinciale se non dopo il loro recepimento, anche con modifiche, da parte della Giunta con atto di natura regolamentare, che dovrà comunque essere conforme al presente Statuto e non in contrasto con gli altri regolamenti dell'ente. In ogni caso la Giunta può emanare indirizzi applicativi di norme di legge.
2. Le attività fondamentali della Provincia si articolano nel campo della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della programmazione economica e territoriale e del sostegno allo sviluppo economico e sociale.

Capo II - Principi Fondamentali

Art. 5
Valori istituzionali

1. La Provincia, nell'ambito delle competenze proprie, attribuite e delegate, ispira la propria attività alla tutela e alla coerente affermazione dei valori fondamentali di libertà, democrazia, giustizia sociale, solidarietà e pace sanciti dalla Carta costituzionale.
2. La Provincia di Lucca si riconosce nei principi ispiratori dell'Unione Europea. A tal fine considera l'Europa e le istituzioni locali appartenenti alla Comunità interlocutori essenziali per una fattiva politica di cooperazione internazionale imperniata sui valori della solidarietà, della libertà e della pace.

Art. 6
Articolazione del Territorio

1. Il territorio della Provincia di Lucca è composto di tre vaste zone aventi peculiari caratteristiche storiche, geografiche, economiche e culturali: Versilia, Piana di Lucca, Valle del Serchio (Media Valle e Garfagnana).
- La Provincia di Lucca prevede l'istituzione del Circondario della Versilia come propria articolazione territoriale. Il Circondario comprende i territori dei Comuni di: Camaione, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio.
2. La Provincia tiene conto delle suddette zone nello svolgimento dei suoi compiti di programmazione, nell'attuazione delle funzioni amministrative, nell'articolazione della collaborazione con gli altri enti territoriali, nello svolgimento della partecipazione, nonché nell'organizzazione delle proprie strutture operative.
 3. Nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni, la Provincia tiene inoltre conto di sistemi territoriali aventi particolari caratteristiche geografiche, ambientali ed economiche, che per dimensione e interesse hanno una rilevanza interprovinciale, regionale e nazionale.

Art. 7
Partecipazione

1. La Provincia favorisce la partecipazione dei cittadini singoli, dei cittadini in forma collettiva e delle forme associative, delle quali riconosce l'importanza sociale e civile, incentivandone il rafforzamento nel rispetto della loro autonomia; promuove altresì organismi di partecipazione.
2. La Provincia favorisce i rapporti con tutti i cittadini lucchesi nel mondo e promuove iniziative dirette alla tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità lucchesi residenti all'estero.
3. Le possibilità di partecipazione previste dal presente Statuto e dal Regolamento della Partecipazione e dell'Accesso riguardano i cittadini residenti in provincia e tutti coloro che vi esercitano una attività di lavoro o di studio o che comunque vi abbiano dimora.
4. La Provincia riconosce quale presupposto essenziale della partecipazione quello dell'informazione sugli atti relativi ai compiti di programmazione ed alle funzioni amministrative più rilevanti, ed a tal fine istituisce idonei strumenti organizzando strutture ed attività specifiche.
5. La Provincia riconosce nei Comuni e nelle loro circoscrizioni le sedi principali dove si realizza la partecipazione diretta dei cittadini e rende operativi gli strumenti di partecipazione alla propria attività tramite la collaborazione con i Comuni.
6. La Provincia realizza la partecipazione degli enti locali e delle forme associative nelle materie attinenti compiti di programmazione e funzioni amministrative.
7. La Provincia attua la partecipazione attraverso apposite forme di consultazione e secondo le procedure previste al titolo II del presente Statuto.
8. La partecipazione di singoli cittadini viene attuata, come previsto dalle leggi vigenti in materia, dal presente Statuto e dal Regolamento della Partecipazione e dell'Accesso.

Art. 8

Collaborazione con i Comuni e con gli enti a rilevanza territoriale

1. La Provincia nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, pone a base della propria attività il principio della collaborazione e cooperazione tra gli enti stessi, avvalendosi degli istituti all'uopo previsti dalla legge.
2. La Provincia, nei confronti dei Comuni, svolge il ruolo di ente locale intermedio di programmazione nei termini stabiliti dalle leggi vigenti.
3. La Provincia realizza la suddetta collaborazione anche per le funzioni amministrative strettamente connesse ai compiti di programmazione.
4. La Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, può stipulare apposite convenzioni con i Comuni e/o con altre Province.
5. La collaborazione tra Province e Comunità Montane si realizza secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti ed in particolare attraverso la stretta connessione tra le attività di programmazione economica ed urbanistica dei due enti.
6. La Provincia attua altresì la collaborazione con le Comunità Montane per ciò che attiene lo svolgimento di funzioni amministrative soprattutto nelle materie relative alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, anche attraverso lo strumento della delega.
7. La Provincia collabora con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nelle attività di programmazione, promozione e coordinamento, nella realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, nella raccolta ed elaborazione dati e nella assistenza tecnico - amministrativa.
8. La Provincia collabora altresì con le altre Province per concorrere alla determinazione del Programma Regionale di Sviluppo e degli altri programmi e piani regionali, nonché per la formazione di particolari progetti relativi ad ambiti territoriali comuni a Province limitrofe - area vasta -; a tal fine la Provincia partecipa altresì all'Unione Province d'Italia ed all'Unione Regionale Province Toscane.

Art. 9

Rapporti con la Regione e con gli organi decentrati dello Stato

1. La Provincia svolge il proprio ruolo di ente locale intermedio tra Regione e Comuni ispirandosi ai valori dell'autonomia locale. Partecipa alla determinazione del Programma Regionale di Sviluppo e degli altri programmi e piani regionali sulla base dei risultati ottenuti dalla collaborazione con i Comuni e dal contributo delle altre forze locali, valorizzando la propria autonomia propositiva e decisionale nei termini stabiliti dalle leggi vigenti.
2. La Provincia collabora con gli organi decentrati dello Stato e partecipa con la Regione al perseguimento degli obiettivi di interesse provinciale, regionale e nazionale.

Art. 10

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. La Provincia, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione e persegue il raccordo degli strumenti di programmazione dei Comuni, delle Comunità Montane e degli altri enti con quelli della Regione.
2. La Provincia, nell'attuare i compiti di programmazione, riconosce e valorizza la presenza sul territorio di aree con particolari caratteri storici, culturali e

ambientali, e persegue la finalità generale di uno sviluppo equilibrato tra le diverse aree e compatibile con i suddetti valori storici, culturali e ambientali.

3. Per il raggiungimento delle suddette finalità, la Provincia istituisce Conferenze di Programmazione secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.

Art. 11

Principi generali sulla gestione dei servizi pubblici

1. Nella gestione dei servizi pubblici, attraverso le forme previste dalle leggi vigenti, la Provincia garantisce l'effettuazione del controllo da parte degli organi politici e tecnici dell'ente sui vari aspetti economici, finanziari e amministrativi.

TITOLO II PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I - Partecipazione e trasparenza

Art. 12

Partecipazione delle forme associative

1. La Provincia riconosce la particolare importanza sociale e civile delle libere associazioni, della cooperazione socio-culturale e delle forme di volontariato che operano sul territorio e ne favorisce l'autonomo sviluppo ed il collegamento tra queste e gli organi di governo provinciale.
2. La Provincia favorisce la partecipazione delle forme associative presenti sul territorio provinciale allo svolgimento dei compiti di programmazione, nonché all'attivazione delle funzioni amministrative che incidono su interessi collettivi secondo le modalità previste dalle leggi vigenti, dal presente Statuto e dal Regolamento della Partecipazione e dell'Accesso.
3. La Provincia favorisce il coinvolgimento delle forme associative operanti sul territorio provinciale nelle materie di propria competenza attraverso gli organismi di partecipazione e le forme di decentramento organizzativo.
4. La partecipazione delle forme associative alle attività e/o ai servizi dell'Amministrazione avviene, tramite concessioni e/o convenzioni, nello svolgimento di progetti finalizzati approvati dalla Giunta, sentite le consulte di cui al successivo articolo 13, e formulati anche in base a loro istanze.
5. Alle suddette consulte sono inviate comunicazioni relative ad atti e documenti che riguardano i progetti finalizzati di cui al precedente comma.
6. Le ulteriori modalità della partecipazione sono stabilite dal suddetto Regolamento.

Art. 13

Organismi di partecipazione

1. La Provincia favorisce e promuove organismi di partecipazione all'attività politico-amministrativa dell'ente e all'esercizio delle proprie funzioni, garantendo loro l'accesso alle strutture ed ai servizi.
2. Gli organismi di partecipazione sono promossi in particolar modo nell'ambito dello svolgimento dei compiti di programmazione e in riferimento alle funzioni

amministrative più rilevanti, tenendo conto dei caratteri culturali, economici e storici presenti nelle varie parti del territorio.

3. La Provincia riconosce la particolare rilevanza delle consulte quali organismi di partecipazione, in particolare nei settori della cultura e dei beni culturali, della protezione e valorizzazione dei beni ambientali, del volontariato, della protezione civile, dell'emigrazione-immigrazione, dello sport, della pari opportunità.
4. La Provincia istituisce consulte di cui fanno parte enti, organizzazioni di volontariato e associazioni operanti sul territorio provinciale, assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive e di iniziativa.
- 4bis La Provincia ricerca l'integrazione sociale degli immigrati e garantisce il rispetto dei loro diritti nell'adempimento dei loro doveri. A tal fine è istituito il Consiglio degli Stranieri, su base democratica, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati da apposito Regolamento.
5. Il Regolamento della Partecipazione e dell'Accesso disciplina le forme e le modalità di funzionamento degli organismi di partecipazione, nonché le modalità di accesso alle strutture ed ai servizi.

Art. 14

Informazione e pubblicità degli atti

1. La Provincia garantisce l'informazione completa e imparziale sullo svolgimento di tutte le sue funzioni, riconoscendo in ciò la condizione essenziale per garantire la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività sociale e politica.
2. La Provincia assicura a tutti l'informazione sulla propria attività, favorendo l'accesso dei cittadini, singoli e associati, a strutture e servizi all'uopo predisposti, attribuendone le responsabilità operative ad apposita struttura che risponde direttamente al Presidente della Provincia, che, quale garante dell'imparziale svolgimento delle sue funzioni, ne informa il Consiglio.
3. Il Regolamento della Partecipazione e dell'Accesso disciplina altresì le modalità di funzionamento di detta struttura, nonché quelle di coordinamento delle iniziative di informazione verso l'esterno.
4. Tutti gli atti della Provincia sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, salvo quelli previsti dalla legge o temporaneamente esclusi dalla pubblicità per effetto di una motivata dichiarazione che ne vieta l'esibizione secondo quanto previsto dal suindicato Regolamento.
5. Ai fini di cui al comma precedente, ai cittadini viene assicurata con mezzi adeguati la conoscenza dei propri diritti quali utenti dei servizi e destinatari delle funzioni della Provincia.

Art. 15

Accesso agli atti amministrativi

e alle strutture dell'ente e partecipazione degli interessati al procedimento

1. La Provincia assicura la trasparenza dell'amministrazione nel rispetto delle norme che garantiscono l'accesso al complesso delle scritture e di altre forme di documentazione formatesi nel corso dell'attività, quale memoria dell'ente conservata nell'archivio.
2. La richiesta di accesso agli atti deve essere motivata e riguardare atti emanati dagli organi dell'Amministrazione Provinciale.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante esame di copia degli atti amministrativi, che comunque potranno essere esibiti solo dopo

l'emanazione e non durante l'attività istruttoria, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241.

4. Il Regolamento della Partecipazione e dell'Accesso disciplina le modalità in ordine al rilascio di copie degli atti, presso apposito ufficio e dietro pagamento dei soli costi, nonché tutte le altre modalità per l'esercizio del diritto di accesso.
5. Qualora gli atti dell'Amministrazione Provinciale incidano su situazioni giuridiche soggettive, l'informazione preventiva al cittadino deve essere individuale nel caso in cui lo stesso sia chiaramente identificabile dall'atto stesso; in caso contrario o in caso di pluralità di destinatari, la comunicazione preventiva si intende assolta con l'affissione all'albo.
6. Il Regolamento della Partecipazione e dell'Accesso dovrà individuare le forme per la presentazione da parte dei cittadini di osservazioni in merito ai procedimenti che li riguardino. Dovrà essere altresì previsto l'obbligo di valutazione di tali istanze da parte degli uffici competenti.
7. In caso di oggettiva difficoltà di interpretazione di norme e comunque nel pieno rispetto del principio di legalità, dovrà essere accolta l'interpretazione più favorevole ai cittadini.

Art. 16

Consultazioni, istanze, petizioni e proposte dei cittadini

1. La Provincia, nel corso di un procedimento rivolto all'adozione di atti interessanti specifiche categorie di cittadini, può procedere, salvo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n.241, alla consultazione degli interessati sia in forma diretta, e cioè mediante questionari e/o assemblee, possibilmente attraverso i Comuni e le circoscrizioni interessate, sia in forma indiretta, mediante audizione dei rappresentanti di categoria, delle forme associative e degli organismi.
2. I cittadini singoli, i cittadini in forma collettiva, le associazioni di cittadini, gli organismi di partecipazione possono rivolgere al Presidente della Provincia istanze volte a richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento; possono rivolgere petizioni per l'attivazione di iniziative su questioni di interesse della comunità e per la tutela di interessi collettivi; possono consegnare altresì proposte per prospettare soluzioni e/o indirizzi nell'attività politico-amministrativa.
3. Il Presidente della Provincia inoltra gli atti di cui al comma precedente all'organo competente entro il termine stabilito dal Regolamento della Partecipazione e dell'Accesso. A seguito del ricevimento l'organo competente entro il successivo termine fissato dal suddetto Regolamento esamina l'atto e provvede alla risposta informandone il Presidente. Il medesimo Regolamento disciplina altresì i tempi e le modalità di informazione al Consiglio delle istanze, petizioni e proposte pervenute.

Art. 17

Referendum

1. In tutto il territorio provinciale o nelle zone indicate all'art. 6 del presente Statuto, la Provincia può indire referendum propositivo e consultivo nelle materie ammesse dalla legge da effettuarsi nel rispetto delle norme previste dai singoli Comuni. E' inoltre ammesso referendum abrogativo.

2. E' indetto referendum popolare quando ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori oppure 5 Consigli comunali la cui corrispondente popolazione rappresenti almeno un quarto della popolazione complessiva.
3. Il referendum viene effettuato previa convenzione con i singoli Comuni e in coincidenza delle operazioni elettorali regionali, politiche o referendarie nazionali, sulla base di apposita convenzione con i competenti uffici del Ministero degli Interni.
4. Non è ammesso referendum abrogativo per gli atti deliberativi a contenuto vincolato, per gli atti che determinano tributi, per gli atti in materia di bilancio e di personale. Non possono essere sottoposti a referendum gli accordi perfezionati con altri enti, quando la modificazione di essi possa causare responsabilità per la Provincia. L'abrogazione non può comportare in alcun modo oneri aggiuntivi per l'Ente. Il referendum abrogativo non è altresì ammesso quando abbia per conseguenza la soppressione o la limitazione di servizi pubblici essenziali o incida su diritti fondamentali delle persone o possa limitare quelli delle minoranze.
5. I referendum consultivi consistono in specifici quesiti rivolti alla popolazione circa atti o parti di essi da adottare da parte del Consiglio Provinciale. Il Consiglio Provinciale conserva in ogni caso la possibilità di deliberare in modo difforme dai risultati del referendum con le stesse modalità di votazione previste per l'approvazione dello Statuto.
6. Può essere altresì proposto da almeno cinque Consigli Comunali referendum consultivo o propositivo riguardante materie di competenza locale e con esclusione degli atti della Provincia aventi contenuto obbligatorio o comunque attinenti alle materie finanziarie e tributarie. Il referendum consultivo o propositivo si svolge esclusivamente nel territorio dei Comuni proponenti cui fanno carico tutti i relativi oneri.
7. L'ammissibilità dei referendum è deliberata dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati sulla base del parere della commissione di cui al punto successivo.
8. L'ammissibilità delle richieste referendarie dovrà essere verificata da una apposita commissione composta da: Segretario Generale, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Difensore civico, se nominato o un esperto di diritto amministrativo, un rappresentante della maggioranza e uno della minoranza nominati dal Consiglio. Tale commissione decide a maggioranza dei propri membri, in caso di parità la questione è rimessa alla decisione del Consiglio.
9. Il referendum dovrà svolgersi entro 180 giorni dalla decisione della sua ammissibilità e salvo comunque il rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. In tale periodo di tempo il Consiglio Provinciale può comunque deliberare sulla materia.
10. Le norme attuative dei referendum sono stabilite dal Regolamento della Partecipazione e dell'Accesso.

Capo II - Difensore civico

Art. 18 Difensore civico

1. È istituito l'ufficio del difensore civico col ruolo di garante dei cittadini nella tutela dei diritti civili e sociali dei medesimi e dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Provinciale, e per svolgere le funzioni

- previste dalla vigente normativa. Il Difensore civico può assistere alle sedute del Consiglio provinciale.
2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Provinciale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 15 giorni. In una terza seduta, da tenersi non oltre 15 giorni dalla seconda, è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il difensore civico è nominato sulla base di elenchi di nominativi di persone scelte per la loro dirittura morale, per la professionalità, per il livello culturale e per l'impegno sociale nella comunità. Tali elenchi sono formati dal Consiglio Provinciale anche su proposta dei singoli cittadini, degli enti e delle associazioni. Il Consiglio Provinciale ricerca eventuali accordi con i Comuni sulla nomina, ove Comuni singoli o associati o Comunità Montane vogliano usufruire del servizio del difensore civico provinciale.
 3. Le funzioni del difensore civico sono incompatibili con lo svolgimento di attività che possano creare al medesimo possibili situazioni di conflitto di interessi con la Provincia.
 4. Le specifiche condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabilite secondo i principi generali che regolano l'elezione degli organi elettivi.
 5. Il difensore civico dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta.
 6. Il difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con deliberazione motivata del Consiglio adottata con votazione segreta e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
 7. Il difensore civico può intervenire sia nei casi di presunti abusi e gravi disfunzioni, carenze e ritardi, denunciati dai cittadini singoli o associati, oppure quando ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità, pari opportunità e buon andamento.
 8. Quando ravvisa tali inadempienze il difensore civico trasmette una comunicazione scritta, con l'indicazione della presunta inadempienza e delle proposte per sanarla, al Presidente della Provincia che, in casi di particolare rilevanza, informa la Giunta o il Consiglio secondo le rispettive competenze, per gli opportuni provvedimenti del caso. Il Presidente della Provincia comunica al difensore civico, con atto scritto, i provvedimenti adottati direttamente da parte della Giunta o del Consiglio.
 9. Il difensore civico sottopone al Consiglio Provinciale, che la discute, una relazione periodica sull'attività svolta, nei termini previsti dal Regolamento sulla partecipazione e l'accesso.
 10. I Consiglieri Provinciali non possono proporre istanze al difensore civico salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.
 11. La materia del pubblico impiego non costituisce ambito di intervento del difensore civico.
 12. La Provincia assicura adeguata pubblicità alla funzione del difensore civico.
 13. Il difensore civico dispone di un proprio ufficio, può richiedere in visione gli atti necessari all'espletamento del proprio mandato, può sentire i responsabili delle strutture e non può essergli opposto il segreto d'ufficio salvo i casi previsti dalla legge.
 14. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio compito e che siano da mantenersi segrete ai sensi di legge.
 15. Il difensore civico spetta un'indennità di funzione definita dal Regolamento della Partecipazione e dell'Accesso.
 16. In attuazione della Legge 24 aprile 2002 n. 75, spetta al difensore civico la nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per

l'approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso nell'ipotesi di cui all'art. 141 c. 2 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. In mancanza del difensore civico alla predetta nomina provvede il Prefetto.

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO

Capo I - Ordinamento

Art. 19 Norme generali

1. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio Provinciale, la Giunta, il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio.
2. Spetta agli organi di governo la rappresentanza democratica della comunità provinciale ed il perseguimento dei principi e delle funzioni stabilite dallo Statuto.
3. La legge e lo Statuto ripartiscono le funzioni tra gli organi di governo e ne determinano i rapporti per un efficace ed efficiente governo della comunità provinciale.
4. Competono agli organi di governo le funzioni di indirizzo e controllo della attività della Provincia. Ai dirigenti è attribuita la gestione amministrativa.
5. Gli organi di governo assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il patrimonio di storia e di tradizioni della comunità provinciale.
6. Gli organi di governo si ispirano, nel loro funzionamento, ai principi di democrazia, di programmazione, di valorizzazione e tutela dei beni culturali e ambientali, di promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità provinciale.
7. Il Consiglio Provinciale determina, con propri atti, gli indirizzi generali fondamentali della Provincia.
8. La Giunta Provinciale collabora con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge le altre funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
9. Il Presidente della Provincia rappresenta la Provincia, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'ente, dirige e coordina il funzionamento della Giunta Provinciale.
10. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio e ne tutela la dignità e le funzioni.
11. Gli organi di governo nell'espletamento dei loro poteri di nomina favoriscono la presenza di entrambi i sessi nei relativi organismi compatibilmente alle competenze tecnico – professionali concretamente occorrenti.
12. Entro trenta giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali a cura del Segretario Generale vengono richiesti ai candidati e alle liste la presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'art. 30, L. 81/93.
13. Entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali il Segretario Generale richiede ai candidati e alle liste il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale per il rinnovo degli organi dell'Amministrazione Provinciale.

14. Le predette dichiarazioni e rendiconti saranno raccolti dal Segretario Generale e messi a disposizione di chiunque lo richieda per sei mesi.
15. La Provincia garantisce copertura assicurativa agli amministratori per rischi inerenti l'espletamento del mandato, ivi compreso il patrocinio legale, salvo casi di dolo accertato.

Art. 20

Funzioni del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo della Provincia. Esso è dotato di autonomia finanziaria e organizzativa.
2. Esso svolge la propria azione di indirizzo, di studio, di controllo, di contatto con la comunità provinciale, utilizzando i mezzi e le strutture idonee indicate nel Regolamento del Consiglio per assicurare la segreteria della Presidenza e il funzionamento dei gruppi consiliari.
3. Per i seguenti atti fondamentali: Relazioni Previsionali e Programmatiche, bilanci annuali e pluriennali, programmi pluriennali di carattere generale o settoriale di cui all'art. 20 del D.Lgs. 267/2000, piani territoriali di coordinamento, atti di programmazione economica, il Consiglio esercita le proprie competenze fornendo gli indirizzi politico - amministrativi, sulla base di un documento del Presidente della Provincia o dell'Assessore delegato, contenente idonei elementi conoscitivi.
4. In applicazione delle direttive date dal Consiglio, la Giunta predispone una proposta di delibera tecnicamente completa rispondente agli indirizzi dati.
5. Successivamente il Presidente della Provincia presenta tale proposta di deliberazione al Consiglio per l'approvazione.
6. Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica delle linee programmatiche del Presidente della Provincia, secondo le modalità di cui all'art. 41.

Capo II - Il Consiglio Provinciale

Art. 21

Organi del Consiglio

1. Sono organi del Consiglio Provinciale: il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente del Consiglio, i Gruppi Consiliari, le Commissioni Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 22

Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale elegge il Presidente del Consiglio Provinciale, e un Vice Presidente che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento, scelti fra i propri Consiglieri. Il Presidente della Provincia non può essere eletto Presidente o Vice Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio provvede alla convocazione del Consiglio Provinciale, lo presiede, definisce il calendario delle sedute, concorda con il Presidente della Provincia il programma dei lavori consiliari e, sentito il Presidente della Provincia e la Conferenza dei Capigruppo, fissa l'ordine del giorno, assicura il buon andamento dei lavori, ne dichiara l'apertura e la chiusura, mantiene l'ordine dell'assemblea facendo osservare la legge, lo Statuto della Provincia e il Regolamento del Consiglio, dirige e modera la discussione, giudica della

ricevibilità dei testi delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, concede la facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato ed esercita tutte le altre attribuzioni a lui conferite dallo Statuto e dal Regolamento.

2. Il Presidente del Consiglio Provinciale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 23

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Presidente della Provincia ed è dallo stesso presieduta fino all'elezione del Presidente dell'assemblea.

Art. 24

Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale, nella prima seduta, procede all'elezione del Presidente del Consiglio a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se nella prima votazione non viene raggiunta la predetta maggioranza, si procede ad una seconda votazione da tenersi nella stessa seduta e l'elezione avviene con la stessa maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. In caso di mancata elezione, si procede ad una terza votazione a scrutinio segreto e risulta eletto il Consigliere che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati. Ove non venga raggiunto da nessun Consigliere il quorum stabilito, si procederà a successive votazioni fino all'elezione.
3. All'elezione del Vice Presidente del Consiglio si procede con votazione a scrutinio segreto nella stessa seduta subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio: risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati; in caso di mancata elezione, si procede ad una seconda votazione nella stessa seduta e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti.
4. Il Presidente del Consiglio e il Vice Presidente del Consiglio durano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti. In caso di nuove elezioni, il Consiglio Provinciale procede alla elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente del Consiglio nella prima adunanza, subito dopo gli adempimenti previsti all'art. 38, c. 2, del presente Statuto.

Art. 25

Revoca

1. Il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente del Consiglio possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da 2/3 dei Consiglieri assegnati, per incompatibilità sopravvenuta o per gravi e comprovati motivi.

Art. 26

Consigliere anziano

1. È Consigliere anziano quello più anziano di età tra coloro che hanno esercitato il maggior numero di mandati elettorali nel Consiglio Provinciale.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo sia del Presidente che del Vice Presidente del Consiglio nel corso di una seduta dello stesso il

Consigliere anziano ne assume la presidenza limitatamente al tempo strettamente necessario.

Art. 27 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Provinciale si struttura in Commissioni Consiliari.
2. Le Commissioni Consiliari svolgono funzioni di esame preventivo delle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio Provinciale, partecipano alla formulazione di proposte deliberative di competenza consiliare, possono altresì avanzare proposte per la predisposizione di delibere attinenti alla loro specifica competenza, nei limiti e nelle forme previste dal Regolamento del Consiglio.
3. Il Presidente della Commissione è eletto dalla stessa tra i propri componenti, ne dirige e coordina il funzionamento. Nelle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia la presidenza deve essere attribuita ad un rappresentante delle opposizioni. La Provincia di Lucca prevede in ogni caso l'istituzione di una Commissione di garanzia o di controllo.
4. All'apertura di ogni seduta del Consiglio Provinciale, il Presidente del Consiglio comunica l'assegnazione alle singole Commissioni delle proposte di delibera avanzate dalla Giunta. Su dette proposte le Commissioni relazionano in Consiglio, valutandole nel merito ed illustrando eventuali emendamenti proposti.
5. Su proposta del Presidente del Consiglio, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato presentati dal Presidente della Provincia e degli incarichi dallo stesso conferiti agli Assessori, sentiti i Capigruppo Consiliari, sono determinati i criteri in ordine al numero delle Commissioni, alle materie di competenza, alla disciplina dell'attività, alla presenza di funzionari e all'assistenza alle medesime, alla rappresentanza dei Gruppi Consiliari, alla partecipazione a titolo consultivo di esterni.
6. Il Consiglio Provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. La richiesta debitamente motivata deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e si deve riferire ad un oggetto determinato. Nell'ambito dello svolgimento dei propri lavori la Commissione può ottenere dai responsabili degli uffici competenti copie di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto dell'indagine, nonché procedere ad eventuali consultazioni del responsabile del procedimento. Ulteriori modalità di funzionamento e di composizione sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio.

Art. 28 Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente del Consiglio, che stabilisce il giorno e l'ora della seduta o di più sedute successive e il relativo ordine del giorno, dandone adeguata pubblicità.
2. L'eventuale seconda convocazione può essere prevista ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.
3. Il Presidente del Consiglio individua l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti in una o più adunanze secondo le modalità previste dall'art. 22.

4. L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere inoltrato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima del giorno stabilito per la convocazione.
5. Nei casi di particolare gravità o interesse, il Presidente del Consiglio può convocare il Consiglio in riunione straordinaria, con procedura d'urgenza; in tali casi l'avviso di convocazione, con il relativo elenco delle materie da trattare, può essere comunicato entro le 24 ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza.
6. Gli stessi termini si applicano per argomenti da aggiungere all'ordine del giorno di adunanze già convocate.
7. In casi particolari, e d'intesa con gli altri enti interessati, il Consiglio può essere convocato congiuntamente ad uno o più Consigli Comunali.
8. Su espresso invito del Presidente del Consiglio, alle riunioni del Consiglio Provinciale possono partecipare, con possibilità di essere sentite, anche persone esterne allo stesso, qualora il loro apporto serva ad arricchire il Consiglio sulla conoscenza dell'argomento oggetto della discussione all'ordine del giorno.
9. Il Consiglio e la Giunta Provinciali si riuniscono, normalmente, nel capoluogo; in casi eccezionali possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.
10. Il Presidente del Consiglio Provinciale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il termine decorre dalla data di acquisizione al protocollo dell'ente della richiesta di formale convocazione e l'obbligo si intende assolto con la formale convocazione del Consiglio Provinciale. Il Consiglio Provinciale deve riunirsi entro cinque giorni dalla convocazione. In caso di richiesta della metà dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio entro sette giorni, anche con convocazione con procedura d'urgenza ai sensi del comma 5 del presente articolo.

Art. 29

Validità delle sedute

1. La seduta è valida quando al momento dell'appello nominale risulta presente il numero dei Consiglieri indicato dal Regolamento del Consiglio.
2. Successivamente all'appello nominale, la verifica del numero legale può essere richiesta in qualsiasi momento, dando al Presidente del Consiglio la facoltà di farla precedere da una breve sospensione del Consiglio.

Art. 30

Deliberazioni e votazioni

1. Le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza dei Consiglieri nel numero richiesto per la validità delle sedute al momento dell'appello nominale.
2. Le votazioni hanno luogo con voto palese; quelle concernenti persone avvengono a scrutinio segreto. Nella votazione palese, i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma si computano nel numero dei presenti. I Consiglieri che non prendono parte alla votazione senza dichiarare l'astensione si considerano astenuti. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

Art. 31
Assistenza alle sedute

1. Il Segretario Generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle adunanze e cura la redazione del verbale delle sedute espletando le funzioni previste dalla legge.

Art. 32
Sedute pubbliche e segrete

1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono pubbliche.
2. Il Regolamento del Consiglio stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 33
Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri Provinciali esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità provinciale.
2. Ciascun Consigliere ha diritto ad avere la più ampia informazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto previsto dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio.
3. Al fine di poter svolgere liberamente e compiutamente le proprie funzioni, ad ogni Consigliere sono dovute tutte le informazioni relative all'attività della Provincia, nonché sugli enti e sulle aziende a cui la Provincia partecipa o che sono da essa controllate, secondo le forme stabilite dal Regolamento del Consiglio.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti e dei provvedimenti della Provincia.
5. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella discussione secondo tempi e modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio.
6. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni o ordini del giorno.
7. Il suindicato Regolamento disciplina altresì l'eventuale partecipazione dei Consiglieri a gruppi di lavoro finalizzati nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla funzione.
8. I Consiglieri informano il Presidente del Consiglio del lavoro svolto.
9. Apposito Regolamento disciplina la trasformazione a richiesta del Consigliere del gettone di presenza in indennità di funzione, nel pieno rispetto delle limitazioni di legge.

Art. 34
Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio Provinciale, salvo giustificato motivo, da comunicare al Presidente del Consiglio che ne informa il Consiglio stesso all'inizio della seduta.
2. In caso di ingiustificata assenza a n. 3 sedute consecutive il Presidente del Consiglio chiede per scritto al Consigliere di far valere le cause giustificative, assegnando allo stesso un termine per la risposta. In caso di mancata risposta o nel caso in cui il Consiglio Provinciale ritenga insufficienti le cause

giustificative, a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati, prende atto della decadenza dello stesso e procede conseguentemente alla surroga.

Art. 35 Iniziativa deliberativa

1. L'iniziativa delle proposte di delibera da sottoporre al Consiglio Provinciale compete al Presidente della Provincia e alla Giunta. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio.
 2. Ogni Consigliere ha diritto di avanzare proposte per la formulazione di delibere secondo le procedure previste dal suindicato Regolamento; nel caso la proposta sia avanzata da un quinto dei Consiglieri, la stessa deve essere iscritta comunque all'ordine del giorno del Consiglio.
 3. Dette proposte devono essere corredate dei pareri obbligatori previsti dalle leggi vigenti, salvo che non siano mero atto di indirizzo.
- Nel caso che l'iniziativa deliberativa dei Consiglieri apporti modifiche sostanziali alla proposta di deliberazione del Presidente della Provincia o della Giunta, tale proposta di deliberazione dovrà essere nuovamente corredata dei pareri previsti dalle leggi vigenti.
4. Il Presidente del Consiglio, sentito il parere del Segretario Generale, decide quali variazioni comportino il rinvio ad altra seduta per la necessità di integrazioni istruttorie.

Art. 36 Revoca di Assessori

1. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
2. Il Presidente della Provincia informa altresì il Consiglio delle dimissioni di uno o più membri della Giunta.
3. Le dimissioni possono essere accettate o respinte dal Presidente della Provincia; in caso di accettazione le stesse hanno effetto da quest'ultima data, se invece sono respinte e ripresentate, le dimissioni hanno effetto dalla data della nuova presentazione. Il Presidente della Provincia comunica al Consiglio il nuovo nominativo entro trenta giorni. Nelle more della sostituzione la Giunta continua a riunirsi ove sia validamente costituita.
4. Il Presidente della Provincia dispone in merito alle deleghe eventualmente conferite ai sensi dell'art. 43 dello Statuto.

Art. 37 Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Capo III - La Giunta Provinciale

Art. 38
Composizione della Giunta

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Provincia che la presiede e da un numero di Assessori, stabilito nel decreto di nomina del Presidente della Provincia, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri provinciali, computando a tal fine il Presidente della Provincia.
2. Gli Assessori sono nominati dal Presidente della Provincia, il quale dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Possono essere nominati Assessori cittadini che non facciano parte del Consiglio e siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Provinciale.
4. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere. Pertanto, qualora un Consigliere Provinciale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina.
5. La Giunta Provinciale è organo collegiale, presieduta dal Presidente della Provincia, che ne coordina i lavori e ne garantisce la collegialità.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 39
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell'amministrazione dell'ente esercitando le funzioni previste dalla legge ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Spettano alla Giunta tutti gli atti di amministrazione, non riservati alla competenza dei dirigenti, attuativi di programmi generali e settoriali del Consiglio definiti in atti deliberativi corredati da specifiche direttive. La Giunta adotta altresì atti deliberativi per l'individuazione dei soggetti destinatari di contributi e per la definizione dell'ammontare degli stessi, salvo quanto previsto dall'art. 50 del presente Statuto.

Art.40
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta delibera con la maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti. Gli astenuti non si computano fra i votanti ma si computano fra i presenti.
2. Ulteriori modalità di funzionamento della Giunta e i diritti degli Assessori sono stabiliti da apposito Regolamento approvato dalla Giunta.

Capo IV - Il Presidente della Provincia

Art. 41
Competenze del Presidente della Provincia

1. Sono di competenza del Presidente della Provincia gli atti di direzione politico – amministrativa dell'ente, nonché le attività di coordinamento della Giunta Provinciale e di direzione e sovrintendenza al funzionamento delle strutture burocratiche.
2. Il Presidente della Provincia conferisce agli Assessori le direttive politiche e amministrative per l'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio,

nonché quelle connesse con la propria responsabilità di direzione generale della Provincia.

3. Nell'ambito dei compiti già previsti dalla legge e dallo Statuto il Presidente della Provincia provvede:
 - a) ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna previsti dal D.Lgs. 267/2000 in considerazione della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attività e delle capacità professionali del singolo dirigente e dei risultati conseguiti in precedenza.
 - b) all'individuazione del personale da assegnare a ciascuna struttura di livello dirigenziale nel rispetto dei profili professionali e delle qualifiche funzionali, ispirandosi ai principi di efficienza e professionalità;
 - c) ad emanare ordinanze non riservate alla competenza dei dirigenti;
 - d) a verificare i risultati dell'azione conseguita dall'Amministrazione, utilizzando a tal fine anche le procedure previste dall'art. 63 del presente Statuto e a riferirne periodicamente al Consiglio Provinciale.
 - e) a effettuare le segnalazioni agli organi di tutela che non siano di espressa competenza degli agenti di polizia giudiziaria e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, entro quarantacinque giorni dalla proclamazione presenta al Consiglio il documento programmatico relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Nei successivi trenta giorni il Consiglio discute ed approva il documento. Il Regolamento del Consiglio prevede le modalità con cui successivamente il Consiglio partecipa agli eventuali adeguamenti e alla verifica periodica dell'attuazione del programma da parte del Presidente della Provincia e dei singoli Assessori.
5. Il Presidente della Provincia, o l'Assessore delegato, risponde entro 30 giorni alle interrogazioni, interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione e discussione sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio.
6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio con apposito atto deliberativo, il Presidente della Provincia provvede con proprio atto alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni, a meno che espresse disposizioni di legge prevedano la competenza per la nomina da parte di altri organi di governo.
7. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria Provincia, da portare a tracolla.

Art. 42

Vice Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia nomina un Assessore, che assume la qualifica di Vice Presidente della Provincia, che deve sostituirlo in via generale, sia in caso di assenza od impedimento temporaneo, sia nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottate ai sensi di legge, sia nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

Art. 43

Compiti degli Assessori

1. Gli Assessori partecipano alle riunioni della Giunta e contribuiscono ad attuare gli indirizzi generali dell'ente di cui sono collegialmente responsabili.

2. Il Presidente della Provincia può conferire agli Assessori, nei limiti previsti dalla legge, deleghe temporanee in determinate materie di propria competenza, nel rispetto del proprio ruolo di coordinamento generale, che viene in particolare esercitato in materia di programmazione di bilancio e di riorganizzazione delle strutture burocratiche.

Art. 44
Efficacia delle deleghe

1. Le deleghe mantengono la loro efficacia sino al momento in cui la revoca è notificata al destinatario.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE

Capo I - Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 45
Principi organizzativi

1. L'organizzazione della Provincia si fonda su criteri di autonomia, funzionalità, efficienza ed economicità di gestione e si adegua alle competenze della Provincia secondo quanto previsto all'articolo 4 dello Statuto.
2. La Provincia assicura agli organi di governo e ai responsabili della gestione l'accesso e l'utilizzo di mezzi tecnologici di telecomunicazione e di trasmissione di dati e di versamenti, anche per l'esigenza di connettersi all'utenza e ai cittadini, nonché ai servizi resi dalle altre amministrazioni.
- La Provincia assicura altresì l'utilizzo delle reti telematiche per informare i Comuni, le Comunità Montane e gli enti di riferimento sulle proprie attività in tempo reale.
3. L'ordinamento degli uffici e l'assegnazione del relativo personale dovranno ispirarsi a criteri di flessibilità e mobilità, nel rispetto dei profili professionali di appartenenza, in modo da permettere, costantemente, il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi stabiliti dall'ente con priorità riguardo al pieno assolvimento dei compiti e degli adempimenti definiti dalla legge.
4. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi determina e disciplina il funzionamento degli uffici della Provincia. L'organizzazione del lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione Provinciale, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, dovrà essere ispirata ai criteri di professionalità e responsabilità, valorizzando l'apporto individuale e la qualificazione professionale dei dipendenti, la responsabilizzazione ad ogni livello e la mobilità, ai fini di assicurare il continuo adeguamento ai valori di funzionalità, efficienza, buon andamento ed imparzialità.
5. La Provincia provvede a sviluppare la professionalità del personale dipendente anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione esterni ed interni.
6. La Provincia riconosce e favorisce le forme associative fra i dipendenti.
7. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dovrà prevedere, in relazione a specifici progetti o per il raggiungimento di ben definiti obiettivi, le modalità di costituzione di gruppi di lavoro, anche intersettoriali, o di uffici speciali, particolarmente quando l'azione amministrativa comporti attività di

studio, ricerca, progettazione, programmazione, verifica dei risultati conseguiti.

8. Il Presidente della Provincia, sentiti i dirigenti interessati, assegna il personale a ciascun ufficio dirigenziale sulla base dei profili professionali e delle qualifiche possedute.

Art. 46

Incompatibilità e cumulo di impieghi

1. Lo svolgimento di altre attività lavorative da parte dei dipendenti deve essere considerato come eccezionale e deve essere preventivamente autorizzato, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi determina le modalità ed i limiti delle autorizzazioni, subordinando le stesse all'assolvimento, da parte del dipendente, degli obiettivi o del carico di lavoro assegnati.
2. In nessun caso i dipendenti possono svolgere attività lavorative in conflitto di interessi con l'ente.

Art. 47

Articolazione territoriale degli uffici

1. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere la possibilità di decentrare sul territorio le attività e gli uffici.

Capo II - Segreteria Generale

Art. 48

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale svolge le attività e i compiti previsti dalla legge secondo la normativa vigente.

Art. 49

Vice Segretario Generale

1. Il Vice Segretario Generale svolge le funzioni collaborative e vicarie del Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza e impedimento; svolge inoltre le funzioni attribuitegli a norma dell'articolo 52 del presente Statuto con la direzione di una struttura di dimensioni adeguate.

Capo III – Dirigenza

Art. 50

Dirigenti

1. Ai dirigenti compete l'attuazione dei fini e dei programmi stabiliti dall'Amministrazione con le connesse funzioni di proposizione, che si esplicano nella collaborazione con gli organi di governo nella definizione degli obiettivi di programma e di gestione all'atto della predisposizione del

bilancio preventivo, del PEG e degli altri atti generali di programmazione. Compete altresì ai dirigenti l'assegnazione dei contributi economici ove disciplinati da apposita normativa di dettaglio.

2. I dirigenti dirigono, con connessa potestà decisoria, le strutture burocratiche dell'Amministrazione Provinciale ed emanano istruzioni e disposizioni per l'applicazione delle leggi e dei regolamenti. Hanno inoltre funzioni di studio, ricerca, consulenza, progettazione e ad essi compete la promozione delle liti e la resistenza alle stesse, con le modalità previste dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con obbligo di informativa preventiva al Presidente della Provincia.
3. Tutti i dirigenti dipendono dal Presidente della Provincia e attuano le direttive impartite dal Presidente stesso.
4. A ogni dirigente è attribuito, con provvedimento motivato, un incarico di funzione dirigenziale, in relazione alle posizioni organizzative dell'Ente con i criteri di cui all'art. 41, c. 3, lett. a).
5. Avverso le determinazioni relative agli incarichi dirigenziali è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro trenta giorni. Entro i successivi venti giorni il Presidente della Provincia si pronuncia sul ricorso avanzato, sentita la Conferenza dei Dirigenti.
6. Gli incarichi dirigenziali comunque attribuiti restano validi fino ad espressa revoca.

Art. 51

Sostituzione dei dirigenti

1. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi regola per ciascuna struttura burocratica le modalità di sostituzione del responsabile in caso di brevi assenze o impedimenti.

Art. 52

Incarichi di direzione

1. Il Presidente della Provincia può conferire ai dirigenti dell'ente incarichi temporanei di direzione di aree funzionali secondo quanto previsto nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
2. La disciplina della revoca dell'incarico di direzione dovrà necessariamente prevedere procedure che assicurino il principio del contraddittorio.

Art. 53

Personale esterno

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 54

Incarichi professionali e convenzioni per servizi

1. Per obiettivi determinati e mediante convenzione, l'Amministrazione Provinciale può conferire, sulla base di un rapporto fiduciario, incarichi professionali per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, a supporto delle professionalità presenti nelle strutture operative dell'ente. I criteri per il conferimento e la definizione degli incarichi professionali sono stabiliti dal Consiglio ed inseriti nel Regolamento dei Contratti. La predisposizione degli atti per gli incarichi professionali ed i conseguenti rapporti e controlli relativi agli incarichi suddetti sono di competenza della struttura interessata per materia.
2. Il ricorso a servizi esterni è disposto in caso di:
 - a) mancanza nell'organizzazione dell'ente della professionalità necessaria e di unità corrispondenti al carico di lavoro;
 - b) maggiore onerosità della gestione mediante strutture proprie;
 - c) necessità di acquisire elementi di conoscenza e di valutazione ulteriori a quelli forniti dalla struttura.
3. Tali servizi sono affidati a ditte anche individuali inserite in appositi elenchi secondo quanto stabilito nel Regolamento dei Contratti.

Art. 55 Funzioni dei dirigenti

1. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
2. Nei casi di accertata necessità e urgenza e per evitare danni imminenti a persone o a cose il dirigente con proprio provvedimento motivato può derogare alle disposizioni procedurali interne eventualmente fissate dai Regolamenti, fermo restando l'assoluto rispetto delle disposizioni inderogabili di legge e riferendo entro 24 ore al Presidente della Provincia o all'Assessore delegato.

Art. 56 Conferenza dei Dirigenti

1. Per indirizzare e coordinare l'attività dei servizi dell'ente, per un migliore esercizio delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, per favorire l'attività per programmi, servizi e interventi nonché procedure attuative delle deliberazioni, è istituita la Conferenza dei Dirigenti cui partecipa il Segretario Generale.
2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Provincia ed è coordinata dal Direttore Generale. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, il coordinamento è svolto dal Segretario Generale. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono disciplinate dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 57 Forme dei provvedimenti dirigenziali

1. La forma dei provvedimenti decisori adottati dai dirigenti è la determinazione dirigenziale. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dovrà

assicurare idonee forme di pubblicità, anche con supporto informatico, a ciascun provvedimento.

Art. 58 Conflitti di competenza

1. Il Direttore Generale dirime i conflitti di competenza insorti tra i dirigenti delle strutture. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato provvede il Segretario Generale
2. Nel caso in cui il conflitto coinvolga il Segretario Generale ovvero il Direttore Generale la competenza è del Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 59 Responsabilità

1. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
2. La responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente è disciplinata dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
3. I dirigenti sono responsabili della organizzazione e della attività degli uffici che da essi dipendono, nonché dei procedimenti amministrativi, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, salvo le deleghe consentite dalla legislazione vigente.
4. I risultati dell'azione dei dirigenti devono essere valutati secondo quanto previsto dalla legislazione.
5. Eventuali risultati negativi accertati con le modalità di cui al comma precedente sono contestati per scritto dal Presidente della Provincia.
6. Il Presidente della Provincia, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, riferisce alla Giunta, che può trasferire il dirigente ad altre funzioni di equivalente livello.
7. In casi di particolare gravità, disciplinati dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la Giunta può deliberare il collocamento a disposizione dei dirigenti.
8. Il procedimento di trasferimento o collocamento in disponibilità di cui al comma precedente, è disciplinato dal suindicato Regolamento, in modo da assicurare la piena tutela del contraddittorio in ogni fase.
9. L'Amministrazione Provinciale garantisce ai propri dirigenti idonee coperture assicurative, ivi compreso il patrocinio legale, salvo casi di dolo accertato.

Art. 60 Presidenza dei concorsi, delle gare e firma dei contratti

1. La Presidenza delle commissioni di concorso compete al Segretario Generale, al Direttore generale e ai dirigenti, anche di altri enti, secondo le modalità e le procedure fissate dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplina altresì la composizione delle commissioni.
2. La presidenza, la composizione delle commissioni delle gare d'appalto e la firma dei contratti sono disciplinate dall'apposito Regolamento dei Contratti.

TITOLO V CONTROLLO

Capo I - Revisori dei Conti

Art. 61 Istituzione

1. I Revisori dei Conti esercitano la loro azione in conformità alla legge e allo Statuto.
2. Le procedure per la scelta, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori, sono disciplinate dal Regolamento di Contabilità secondo i principi del presente Statuto.

Art. 62 Funzioni

1. Il Collegio dei Revisori, in conformità allo Statuto ed al Regolamento di Contabilità, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
2. I Revisori dei Conti accedono ai documenti e agli atti dell'ente tramite il Ragioniere Capo.
3. I Revisori possono essere invitati dal Presidente del Consiglio, anche su richiesta del Presidente della Provincia, ad assistere alle sedute del Consiglio Provinciale e devono essere presenti a quelle aventi per oggetto l'approvazione del conto consuntivo.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce al Presidente della Provincia, che ha l'obbligo di informarne il Consiglio.
5. La Giunta ed il Consiglio, tramite i rispettivi Presidenti, possono interpellare i revisori sugli argomenti attinenti alle loro funzioni.

Capo II - Controllo di gestione

Art. 63 Forme interne di controllo di gestione

1. Per raggiungere gli obiettivi di funzionalità, economicità, correttezza amministrativa ed efficienza della gestione, per consentire la valutazione dei risultati ottenuti in relazione al conseguimento degli obiettivi e dei programmi, nonché del livello di efficienza e di efficacia raggiunti dai servizi, il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina forme interne di controllo della gestione attraverso un apposito servizio che riferisce periodicamente al Presidente della Provincia, che a sua volta informa il Consiglio e fornisce informazioni, ove richiesto, agli organismi consiliari costituiti. Tale servizio può essere eventualmente articolato nei livelli dirigenziali.
2. La Relazione Previsionale e Programmatica, il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e gli altri documenti contabili dovranno essere redatti allo scopo di consentire una lettura per programmi, servizi e interventi.

TITOLO VI SERVIZI PUBBLICI

Capo I - Criteri generali di forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 64 Principi generali

1. Qualora non sia possibile gestire in economia servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico civile e culturale della comunità provinciale, la Provincia potrà gestire gli stessi nelle altre forme previste dalla legge.
2. Nell'assunzione di pubblici servizi la Provincia deve tener conto delle seguenti priorità:
 - a) servizi obbligatori e/o riservati alle competenze della Provincia;
 - b) servizi che rispondono a caratteristiche peculiari del territorio e della cultura dell'intera provincia o di una sua parte significativa;
 - c) servizi corrispondenti alle finalità generali dell'ente.
3. La Provincia, nell'assunzione di un servizio pubblico, deve verificare preliminarmente la presenza di una dimensione che consenta il raggiungimento dell'equilibrio economico della gestione.
4. L'atto deliberativo di assunzione di un servizio pubblico deve essere corredato da un dettagliato piano economico-finanziario.
5. La costituzione di aziende speciali è subordinata alla previsione negli statuti delle aziende medesime di norme che assicurino forme di controllo della gestione delle risorse finanziarie.

Art. 65 Obbligo del pareggio di bilancio

1. Il Regolamento dei Servizi disciplina le procedure per ottemperare all'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
2. A tal fine lo stesso Regolamento disciplina altresì l'emissione di eventuali tasse e tariffe.

Capo II - Principi ordinamentali di gestione dei servizi pubblici

Art. 66 Modalità di nomina dei rappresentanti in enti e società

1. Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, come legale rappresentante dell'ente, o un suo delegato, partecipa alle assemblee di enti e società nei casi in cui gli statuti degli stessi prevedano un solo rappresentante, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio, e riferisce successivamente al Consiglio stesso con le modalità previste dall'articolo 72 del presente Statuto.
2. Nel fornire gli indirizzi il Consiglio Provinciale deve tener conto dell'esperienza specifica, della professionalità e dei requisiti morali occorrenti per lo svolgimento dell'incarico.

3. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio delle nomine effettuate.
4. I rappresentanti della Provincia devono rendere conto dell'attuazione degli indirizzi e delle direttive al Presidente della Provincia mediante presentazione di una relazione dettagliata al momento dell'approvazione del bilancio e del conto consuntivo dell'ente, nonché in ogni altro caso in cui ciò venga richiesto dal Presidente della Provincia oppure quando l'azienda, l'istituzione o la società di capitale assuma decisioni incompatibili con gli indirizzi e le direttive assegnate dal Consiglio.

Art. 67

Requisiti di eleggibilità nelle istituzioni e nelle aziende speciali

1. Nelle istituzioni e nelle aziende speciali i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti fra le persone che sono in possesso dei requisiti di eleggibilità al Consiglio Provinciale, nonché di ulteriori requisiti attinenti alla professionalità richiesta dall'incarico e alla trasparenza delle nomine, come l'iscrizione ad albi professionali, il titolo di studio o un curriculum adeguato, secondo quanto sarà disciplinato nel Regolamento dei Servizi.
2. Il predetto Regolamento stabilirà altresì le eventuali incompatibilità con la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 68

Organi delle istituzioni

1. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
2. Il Regolamento dei Servizi individua i requisiti che debbono possedere il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Regolamento individua le competenze e disciplina il funzionamento degli organi, nonché le modalità di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento delle istituzioni.
3. Il Direttore dell'istituzione è nominato secondo le modalità previste dal predetto Regolamento.

Art. 69

Le società per azioni a prevalente capitale pubblico

1. Nel caso di assunzione di un servizio pubblico a mezzo società per azioni a prevalente capitale pubblico, la prevalenza del capitale deve essere intesa non esclusivamente nel riferimento al possesso del 51% delle azioni, bensì in riferimento alla prevalenza dell'ente pubblico garantita dalle quote possedute dagli altri soci pubblici.
2. La partecipazione all'assemblea, la nomina e la revoca degli amministratori nominati nelle società per azioni sono disciplinate dal Codice Civile; nell'atto costitutivo dovrà essere prevista la facoltà della Provincia di nominare uno o più amministratori o sindaci di cui all'articolo 2458 C.C. e dovranno altresì essere disciplinate le ipotesi di revoca in analogia a quanto previsto dall'articolo 71 del presente Statuto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche per le altre forme di società di capitali.

Art. 70
Partecipazione di minoranza

1. Nell'assunzione di partecipazioni di minoranza in società di capitali finalizzate alla gestione di servizi, la Provincia deve tener conto della rispondenza del servizio stesso agli obiettivi generali dell'ente, nonché dei principi di non dispendiosità, efficienza ed eventuale complementarietà rispetto ad altre iniziative.
3. Il Regolamento dei Servizi disciplina la partecipazione della Provincia con quote di minoranza nelle società di capitali, per quanto attiene all'opportunità della partecipazione, dei conseguenti oneri finanziari e delle modalità di partecipazione con riferimento ai rappresentanti dell'ente.

Art. 71
Revoca dei rappresentanti nelle istituzioni e nelle aziende speciali

1. Il Presidente della Provincia può procedere alla revoca dei propri rappresentanti nominati in seno alle aziende speciali ed alle istituzioni per violazioni di legge, per contrasto con gli indirizzi generali della Provincia e per violazione degli obblighi di cui al quarto comma dell'articolo 66 del presente Statuto.
2. Il Presidente della Provincia può inoltre procedere alla revoca qualora vengano meno i requisiti essenziali previsti per la nomina o per un numero di assenze che faccia ritenere non adeguatamente rappresentati gli interessi della Provincia.
3. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio delle revoche effettuate.

Art. 72
Commissione Consiliare sui Servizi Pubblici

1. È istituita un'apposita Commissione Consiliare con il compito di controllare l'attuazione degli indirizzi e delle direttive del Consiglio Provinciale sui servizi pubblici.

TITOLO VII
FORME DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI

*Capo I - Forme di collaborazione
con gli altri enti*

Art. 73
Collaborazione con gli altri enti per lo
svolgimento delle funzioni amministrative

1. La Provincia svolge le proprie funzioni amministrative di interesse provinciale raccordandosi con gli altri enti locali territoriali, all'interno di Conferenze di Programmazione e di iniziative previste annualmente nella Relazione Previsionale e Programmatica o in atti provinciali di programmazione.

Art. 74

Raccolta dati e assistenza tecnica

1. La Provincia raccoglie ed elabora dati e provvede all'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali prevalentemente tramite l'attivazione di sistemi informativi integrati a livello territoriale.

Art. 75

Coordinamento e promozione di attività dei Comuni

1. Il coordinamento e la promozione di attività dei Comuni sulla base di programmi si realizza con specifiche procedure previste all'interno di iniziative di programmazione, prevalentemente a livello delle zone previste all'articolo 6 del presente Statuto o a livello di settore.

Art. 76

Opere di rilevante interesse provinciale

1. Le opere di rilevante interesse provinciale sono effettuate all'interno di iniziative di programmazione della Provincia, attraverso le quali si formano specifici accordi con i Comuni, con la Regione e con altri enti; dette opere devono essere previste in Conferenze di Programmazione e nella Relazione Previsionale e Programmatica o in atti di programmazione dell'ente.

Capo II - Modalità di programmazione con gli altri enti

Art. 77

Raccolta e coordinamento delle proposte dei Comuni

1. La Provincia, ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione e del coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni, raccoglie le proposte avanzate dai Comuni stessi utilizzando appositi strumenti. Coordina inoltre tali proposte, nonché quelle relative alla gestione delle proprie attività amministrative di rilevante interesse provinciale, all'interno di Conferenze di Programmazione e di iniziative di programmazione economica e territoriale prevalentemente articolate per zone.

Art. 78

Concorso della Provincia alla determinazione del Programma Regionale di Sviluppo e degli altri programmi e piani regionali

1. La Provincia concorre alla determinazione del Programma Regionale di Sviluppo, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente Statuto e sulla base degli indirizzi delle Conferenze di Programmazione, raccordandosi con le altre Province toscane e formulando altresì propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale.

Art. 79
Programmi pluriennali

1. La Provincia formula e adotta propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, nel rispetto delle determinazioni del Programma Regionale di Sviluppo e delle procedure adottate per l'attuazione dei propri compiti di programmazione.
2. I programmi pluriennali sono previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica o riferiti ad atti provinciali di programmazione accompagnati dai relativi piani finanziari.

Art. 80
Svolgimento di attività in forma associata

1. Il Consiglio Provinciale formula e approva un programma per lo svolgimento di attività in forma associata nel quale sono previsti specifici indirizzi.
2. I progetti di convenzione tra la Provincia e uno o più Comuni oppure tra la Provincia e altri enti per lo svolgimento coordinato di servizi o funzioni, nonché i progetti per la costituzione o l'adesione ad un consorzio, si devono conformare agli indirizzi dati dal Consiglio.
3. La partecipazione della Provincia a consorzi è subordinata alla presenza negli statuti dei consorzi medesimi di norme che assicurino forme di controllo della gestione delle risorse finanziarie.

Art. 81
Accordi di programma

1. La Provincia, ai fini del coordinamento di programmi ed azioni dei Comuni nonché ai fini della realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale, privilegia lo strumento degli accordi di programma.
2. Il Presidente della Provincia partecipa agli accordi di programma secondo indirizzi di merito formulati dal Consiglio o dalla Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze.
3. I rappresentanti della Provincia nel collegio chiamato a vigilare sull'esecuzione degli accordi di programma, ove nominati, sottopongono al Consiglio Provinciale relazioni semestrali sull'attività svolta.
4. Gli accordi di programma non previsti in atti fondamentali del Consiglio Provinciale che comportino oneri di spesa o diminuzione di entrata sono soggetti alla formale approvazione del Consiglio Provinciale.

Capo III - I Circondari

Art. 82
Circondario

1. I compiti e il funzionamento del Circondario della Versilia previsto dall'art. 6 c. 1 sono regolati da apposito regolamento approvato dalla Provincia con le stesse procedure previste per l'approvazione dello Statuto e da tutti i Comuni del territorio interessato.

2. Nelle aree dove è presente la Comunità Montana, la Provincia può del Circondario, nelle aree di competenza della Comunità Montana, siano svolte dalla Comunità Montana stessa.
3. Il Circondario è istituito al fine di organizzare sulla base di esso gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini, secondo la disciplina prevista dall'apposito Regolamento che dovrà essere approvato contestualmente all'istituzione del Circondario stesso.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 83 Regolamenti

1. Sino al momento dell'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme dei Regolamenti vigenti per le parti non in contrasto con il presente Statuto o con leggi che enuncino principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia della Provincia.

Art. 84 Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto, adottato ai sensi di legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.